REGOLAMENTO PER LA SOCIETÀ DEI PATRIOTTICI ISTITUITA IN FOJANO DELLA CHIANA IL...

Società dei Patriottici







REGOLAMENTO

PER LA SOCIETÀ DEI PATRIOTTICI

ISTITUITA

IN FOJANO DELLA CHIANA

Il 1.º Novembre 1863.







AREZZO
1864
Tip. Bellotti



CAPITOLO 1.°

Della Società in generale.

Art. 1.° — **V**iene istituita in Fojano della Chiana col 1.° Novembre 1863 una Società privata detta « DEI PATRIOTTICI ».

Art. 2.° — La detta Società s' intende costituita per un tempo indefinito.

Art. 3.° — Tutti i Soci inscritti sino all' approvazione del presente Regolamento sono obbligati imprescindibilmente sino a tutto Ottobre dell' Anno 1865 allo scopo di non pregiudicare all' interesse di chi sarà per provvedere la Società di apposito locale, e conveniente mobilia.

Art. 4.° — Coloro che si faranno inscrivere dopo l' epoca che sopra si obbligheranno verso la Società per due Anni consecutivi.

Art. 5.° — La Società non può sciogliersi che per mutuo consenso o per forza maggiore.

Art. 6.° — Lo scopo della medesima è quello d' instruire i bendisposti sull' andamento delle cose che riguardano il nostro risorgimento nazionale mediante la lettura dei giornali i più accreditati, tanto nazionali che esteri, esteso pur anco a ricreare mediante onesti passatempi dei quali già si fà uso nei Luoghi più colti ed inciviliti della nostra Penisola.

Art. 7. — E siccome ogni Società va distinta precipuamente per gentilezza di modi, urbanità e convenienza nel vestire, così è vietato ai soci il trascendere in qualunque siasi discorso adoprando parole indecenti, ed offensive non solo alla moralità pubblica e privata quanto alla rispettabile venerazione dovuta alla Divinità; non che resta egualmente inibito d' introdursi nelle stanze della Società vestiti indecentemente in special modo usando della *Sarga o Cacciatora*, è consigliato poi di rimanere nella Società stessa, senza cappello e pastrano. I contravventori alle prime due parti di questo Articolo saranno per una prima volta richiamati dal Presidente la Società ed ammoniti, rendendosi recidivi ne sarà dato conto al Consiglio di Direzione che avrà la facoltà di farli cassare dall' Albo dei Soci senza potervi essere nuovamente in alcun tempo ascritti.

Art. 8.° — Per le ragioni che sopra è proibito il fumare nelle stanze della Società menochè in quella potrà essere assegnata a quest' abitudine dal Consiglio Dirigente, e ciò ordinariamente; nelle circostanze poi di Tombole, feste de Ballo e riunioni straordinarie, resta proibito l' uso del fumo, in qualunque siasi ambiente del locale destinato alla Società.

Art. 9.° — Per essere ascritti nel numero dei Soci si richiede scrupolosamente il concorso delle seguenti qualità.

1.° — Onestà comprovata.
2.° — Moralità conosciuta.
3.° — Età di anni 18 compiti.
4.° — Presunta solventezza.

Art. 10.° — La Tassa da corrispondersi mensilmente da ciascun Socio viene stabilita in ₤ 1, 00.

Art. 11.° — Il cambiamento di domicilio reale libera il Socio, quando voglia profittarne, dagli obblighi che sopra.

Art. 12.° Coloro che rimarranno morosi al pagamento della tassa per due mesi consecutivi saranno richiamati dal Cassiere a porsi in regola entro 15 giorni, trascorsi i quali inutilmente il Socio moroso verrà stretto per le vie giudiciali a soddisfare alle

tasse non solute e quindi radiato dal numero dei Soci coll' onere di pagare le tasse consecutive sino al compimento della sua obbligazione di anni due se sia del novero di quelli iscritti prima dell' approvazione del presente Regolamento, e con la multa di ₤ 5, 00 se sia degli altri iscritti posteriormente.

Art. **13.**° — Qualora coll' andare del tempo la Società potesse divenire proprietaria del locale o dei mobili inservienti, allo scopo della Società stessa, i Soci decaduti dalla medesima o per non soluti pagamenti delle tasse o per alcuno dei motivi di che all' Art. 3.° perderanno ogni diritto alla partecipazione di quella quota d' interesse che potrebbe loro appartenere.

Art. **14.**° — Qualora la Società venisse a mancare, il capitale che potesse trovarsi esistere nella Cassa Sociale sarà diviso tra i Soci in ragione diretta del tempo pel quale avranno appartenuto alla Società.

Art. **15.**° — Qualunque Socio o Soci in qualsiasi numero, che allo spirare del Biennio o in qualsivoglia altra epoca si ritirasse o ritirassero dalla Società, seguitando questa a perdurare, non avrà o non avranno diritto a partecipazione alcuna.

Art. **16.**° — Si avranno per Soci tutti coloro che saranno iscritti come tali al giorno dell' approvazione del presente Regolamento; gli altri che dopo quest' epoca intendessero farne parte dovranno avanzare istanza al Consiglio Dirigente il quale gli sottoporrà a partito come verrà detto in appresso.

Art. **17.**° Ogni Socio avrà diritto per tre soli giorni consecutivi di introdurre nel locale destinato alla Società persone non facenti parte della medesima purchè estranee al Comune previa però sempre la presentazione della persona che si vuole introdurre al Deputato d' Ispezione. Quando si richiedesse una facoltà maggiore ai tre giorni dovrà il Socio rivolgersi al Presidente della Società, il quale a tenore dell' Art. 27 di che in seguito ove non concorrono motivi in contrario, prorogherà all' individuo presentato il permesso d' accesso nel locale della Società per un mese e non più.

Art. 18.° — Tutti i Soci nell' Adnnanza generale che sarà tenuta nell' Ottobre di ciascun Anno eleggeranno dal loro seno, venti individui scrivendoli in apposita scheda; dei quali quindici costituiranno il Consiglio Dirigente della Società, e cinque i supplenti per surrogare coloro che venissero a mancare durante l' Anno. Per la validità della elezione del Consiglio che sopra vien prescritto l' intervento della metà dei Soci e la pluralità relativa dei voti a favore degli eligendi.

Art. 19.° — Gli eletti a quest' Ufficio, entro giorni otto dopo la loro elezione nomineranno nel loro seno col mezzo di schede separate intervenienti due terzi dei medesimi ed a pluralità di di voti

Un Presidente — Un Vice Presidente — Un Segretario — Un Cassiere — Un Provveditore, i quali costituiranno le cariche sociali.

Art. 20.° — I nominati come membri del Consiglio Dirigente non potranno non accettare ne ricusare l' Ufficio per tutto il tempo della loro nomina senonchè col pagamento di ₤ 3, 00, gli eletti a Presidente, e a Vice Presidente verranno esonerati col pagamento di ₤ 6, 00, gli altri tre, cioè il Segretario, il Cassiere ed il Provveditore con quello di ₤ 4, 00 da versarsi tutte quante nella Cassa Sociale.

Art. 21.° — I Componenti il Consiglio Dirigente non che le cariche ad esso relative, rimarranno in Ufficio pel corso di un Anno dalla loro nomina dopo il quale potranno essere rieletti per l' Anno venturo, eccettuato il Presidente e il Vice Presidente, che non saranno rinominati che dopo un Anno dalla cessazione del loro Ufficio.

Art. 22.° — Nella stanza d' ingresso del locale che sopra, dovrà rimanere affisso non solo il presente Regolamento, quanto l' albo dei Soci e del Consiglio Dirigente con le cariche della Società non che il nome del Deputato settimanale d' Ispezione.

CAPITOLO 2.°

Del Consiglio Dirigente.

Art. **23.°** — Oltre le attribuzioni conferite al Consiglio Dirigente con l' Art. 19, dovrà questo

1.° — Presentare alla Società al termine dell' Anno un esatto rendiconto della sua amministrazione che sarà ostensibile ai Soci per otto giorni, antecedentemente alla seduta generale.

2.° — Deliberare sulle istanze per ammissione di nuovi Soci, e sui rapporti che possono essere sporti contro i soci per infrazione al presente Regolamento.

3.° — Deliberare in genere su tutto ciò che può riguardare l' interesse e l' amministrazione della Società.

4.° — Disimpegnare a turno e settimanalmente compreso i supplenti, escluso il Presidente e Vice - Presidente, le funzioni di Deputati d' Ispezione coll' onere di rimettere al Presidente stesso un rapporto giornaliero in scritto.

5.° — Riunirsi ordinariamente una volta al mese dietro invito del Segretario per trattare gli affari che potranno essere portati alla sua cognizione e straordinariamente ogni qualvolta ne sia il caso, al seguito di relativo invito.

6.° — Accordare facilmente il permesso per feste da ballo straordinarie o accademie, per le quali fosse richiesto il locale; con questo che le feste da ballo debbano essere richieste dai Soci mediante istanza firmata almeno da sette di essi, e le accademie dietro istanza dell' interessato, appoggiato da cinque Soci purchè si gli uni che gli altri non facciano parte del consiglio in parola.

Art. **24.°** — A costatare della legalità delle adunanze del

Consiglio Dirigente occorrerà l' intervento dei due terzi dei componenti il medesimo, e solo quando queste vengano ripetute per mancanza di numero, o concorrano circostanze di massima urgenza si riterranno legali qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. **25.°** — Tutte quante le deliberazioni del Consiglio saranno tassativamente passate a partito, e si riterranno per vinte quelle che riporteranno la pluralità dei suffragi. Ove si verificasse l' uguaglianza dei voti sarà rimandato nuovamente a partito, ripetendosi l' uguaglianza deciderà la sorte.

Art. **26.°** — Meno verificati casi di involontarietà dei Consiglieri o di loro provata malattia la mancanza di taluno di essi sia alle adunanze ordinarie, che alle straordinarie, sarà punita con la multa di £ 1, 00 per ciascuno, a favore della Cassa Sociale.

CAPITOLO 3.°

Del Presidente e Vice - Presidente.

Art. **27.°** — Il Presidente

1.° — Convoca l' Adunanza del Consiglio Dirigente o dell' intera Società, e le presiede.

2.° — Propone le cose da trattarsi si nel primo che nel secondo caso.

3.° — Riceve le istanze per ammissione di nuovi Soci e per straordinari trattenimenti serali, ed i rapporti giornalieri dei Deputati d' Ispezione, non che tutto quello che può riferire agli interessi sociali, e gli da sfogo col mezzo del Consiglio Dirigente.

4.° — Rilascia i permessi per l' accesso nel locale della Società ai non comunisti per un mese.

5.° — Destina per turno i Deputati settimanali d' Ispezione.

6.° — Rilascia munite della sua firma e di quella del Se-

gretario due Nomine per ciaschedun Socio, per le persone estranee alla Società che con questo mezzo verranno ammesse alle diverse feste da ballo.

7.° — Ha facoltà di commettere spese urgeuti, e spedire i relativi mandati senza autorizzazione del Consiglio Dirigente sino alla somma di ₤ 30, 00. Ogni spesa maggiore dovrà preventivamente sottoporla al Consiglio stesso.

8.° — Nomina i Deputati per assistere all' estrazione delle Tombole.

9.° — Appone il visto ai mandati tutti di spese fatte per conto della Società.

10.° — Invigila finalmente al buon andamento della Società e procura l' osservanza di tutto quanto riferisce al presente Regolamento.

Art. **28.°** — Il Vice-Presidente disimpegna le funzioni che sopra in assenza del Presidente.

CAPITOLO 4.°

Del Segretario.

Art. **29.°** — Il Segretario

1.° — Redige i processi verbali dell' Adunanze in apposito Registro.

2.° — Trasmette gl' inviti ai Soci per le Adunanze del Consiglio Dirigente e dell' intiera Società.

3.° Tiene la corrispondenza, e ha la custodia delle carte tutte appartenenti alla Società.

CAPITOLO 5.°

Del Cassiere.

Art. **30.°** Il Cassiere

1.° — Riscuote le tasse dei Soci, e l' entrate tutte della Società.

2.° — Paga i mandati spediti dal Provveditore vidimati dal Presidente e ne tiene Regisiro per numero d' ordine.

3.° — Compila il rendimento di conti annuale d' Entrata e Uscita della Società, e lo presenta al Presidente per l' opportuna approvazione della Società stessa.

CAPITOLO 6.°

Del Provveditore.

Art. **31.°** — Il Provveditore

1.° — Procaccia tutto quanto è necessario per la Società di concerto col Presidente.

2.° — Provvede i giornali per la stanza di lettura.

3.° — Tiene in consegna tutti gli oggetti della Societá con apposito inventario.

4.° — Spedisce i mandati di pagamento e li registra per numero d' ordine.

CAPITOLO 7.°

Dei Deputati d' Ispezione.

Art. **32.°** — Fra i Soci componenti il Consiglio Dirigente compresi i supplenti, sarà scelto dal Presidente a turno un Deputato d' Ispezione settimanale il quale:

1.° — Giudicherà inappellabilmente delle vertenze che potranno nascere nei giuochi ove sieno di sua cognizione, delegando in caso contrario una persona fra i Soci di sua fiducia per quest' ufficio al di cui giudizio si dovrà sottostare irremissibilmente.

2.° — Si troverà il più possibilmente presente nelle ore in cui starà aperto il locale e specialmente nelle ore serali.

3.° — Sorveglierà sul servo, e sull' esatto adempimento dei suoi obblighi.

4.° — Ammonirà i contravventori al presente Regolamento, e più specialmente procurerà l' esatta e scrupolosa osservanza di quanto prescrive l' Articolo settimo.

5.° — In occasione di Feste da ballo nominerà il Direttore di Sala.

6.° — Farà un rapporto giornaliero al Presidente su ciò che concerne le sue attribuzioni.

Art. **33.°** — Potrà il Deputato farsi sostituire da altro Socio, purchè faciente parte del Consiglio di Direzione rendendone inteso il Presidente.

Art. **34.°** — Quando il Deputato d' Ispezione non adempia agli obblighi di chè precedentemente sarà richiamato dal Presidente il quale lo ammonirà o ne renderà conto al Consiglio Dirigente che a seconda della gravità del caso potrà sospenderlo per quel tempo che crederà conveniente.

Art. 35.° — In occasione di Feste da ballo e di altri trattenimenti di straordinario concorso il Deputato d' Ispezione sarà coadiuvato da uno o due Soci a scelta del Presidente appartengano o no al Consiglio di Direzione onde alleggerirlo nel disimpegno delle sue funzioni, ed in queste circostanze il Deputato stesso porterà come segnale un nastro verde al braccio sinistro.

Art. 36.° — In caso di disordini, possibili, nei quali non sia per bastare a reprimerli l' autorità del Deputato d' Ispezione dovrà immediatamente rivolgersi al Presidente per gli opportuni provvedimenti da prendersi, i quali potranno estendersi anche alla immediata espulsione dei perturbatori.

CAPITOLO 8.°

Della stanza di lettura dei Giornali.

Art. 37.° — Nella detta stanza si troveranno sempre a disposizione dei Soci i giornali che saranno scelti dal Consiglio Dirigente e vi rimarranno per tre giorni consecutivi. Veruno potrà permettersi di asportarne qualunque siasi dal luogo della lettura, menochè dopo il termine come sopra assegnato, previo il permesso del Segretario e per un solo giorno decorso il quale dovranno essere restituiti alla Società.

Art. 38.° — I giornali stessi rimarranno quindi proprietà Sociale per quell' uso che sarà stabilito dal Consiglio Dirigente.

Art. 39.° — È proibito nella detta stanza il leggere ad alta voce ed il fare qualsiasi frastuono.

CAPITOLO 9.°

Dei Giuochi in genere.

Art. 40.° — I giuochi permessi saranno. La Tombola = La Tavola Reale = Il Dominò = La Dama = Gli Scacchi = Tre Setti = Briscola = Bazzica = Quadrigliati = Calabresella o Tersiglio = Minchiate = Primiera a invito, ed a Pulcinella.

Art. 41.° — E siccome il giuoco non deve servire che ad una onesta ricreazione, così resta stabilito di non potere superare pei giuochi a data il valore di £ 0, 30 per ogni partita, eccettuato il Quadrigliato che sarà giocato col valore massimo di £ 0, 03 a punto, la Calabresella o Tersiglio di £ 0, 01 a punto, e la Primiera, nella quale non potrà invitarsi una posta maggiore di £ 0, 50, ne fare Pulcinella superiore a £ 1, 00 a testa.

Art. 42.° — Qualunque altro giuoco non contemplato nel presente Regolamento resta espressamente vietato.

Art. 43.° — Comunque si venisse a conoscere che i giocatori oltrepassassero la tariffa che sopra saranno i contravventori per una prima volta allontanati dalle stanze sociali per un mese, e cassati dall' albo dei Soci in caso di recidiva.

Art. 44.° I pallari da corrispondersi a favore della Cassa Sociale saranno per i giuochi di carte £ 0, 25 a testa. Per gli altri giuochi tutti, il pallaro sarà di giorno £ 0, 10, e di sera £ 0, 20 a testa.

CAPITOLO 10.°

Della Tombola.

Art. 45.° — Una volta per ciascun mese avrà luogo ordinariamente il giuoco della Tombola e straordinariamente tutte le volte che lo crederà conveniente il Consiglio di Direzione, il quale potrà nel caso, destinare una conveniente porzione dell' incasso (delle Tombole straordinarie) a prò di famiglie colpite da infortunio, o a qualunque siasi altra opera di beneficenza.

Art. 46.° — Le cartelle saranno vendute ai Soci nel locale delle stanze al prezzo di ₤ 0, 20 per ciascheduna, e dell' incasso avuto prelevato un quarto a favore della Società, il rimanente sarà diviso in due premi, cioè un quinto alla Cinquina ed il rimanente alla Tombola.

Art. 47.° — Saranno ammesse alle Tombole le persone costituenti le famiglie dei Soci.

Art. 48. — A cura del Presidente saranno nominati tre Soci oltre il Deputato d' Ispezione per assistere all' estrazione delle Tombole stesse.

CAPITOLO 11.°

Delle Feste da Ballo.

Art. 49.° — Le Feste da Ballo a spese della Società dovranno essere non meno di due all' Anno in quelle sere da destinar-

si dal Consiglio Dirigente il quale potrà a seconda dei casi accrescere anche il numero.

Art. 50.° — Le Feste straordinarie delle quali all' Art. 6 saranno quanto alle spese a carico dei richiedenti i quali dovranno obbligarsi verso il Consiglio, per la decenza delle feste stesse.

Art. 51.° — Interverranno alle dette feste i Soci tutti e le persone invitate.

Art. 52.° — Ogni Socio avrà diritto in occasione delle feste stesse a due inviti che potrà destinare a suo piacimento e sotto la propria responsabilità.

Art. 53.° — In occasione del Carnevale saranno ammesse alle Feste da ballo le maschere, purchè sieno munite di nomina da depositarsi all' ingresso nelle stanze, e si facciano conoscere al Deputato d' Ispezione.

Art. 54.° — In ogni Festa da ballo vi sarà un Direttore di Sala nominato dal Deputato d' Ispezione.

Art. 55.° — Sarà osservata in queste occasioni la maggiore decenza possibile nel vestiario specialmente perciò che riguarda le maschere, ed è consigliato l' uso dei guanti, e dell' abito nero.

Art. 56.° — Non è permesso in occasione di Feste da ballo il fumare, nè il tenere il cappello in capo in qualunque stanza della Società, menochè il cappello porti il segno di maschera.

CAPITOLO 12.°

Delle ore nelle quali dovrà stare aperto il locale delle stanze.

Art. 57.° — Il locale della Società sarà aperto costantemente tutti i giorni dall' arrivo della Posta sino alle ore 2 pomeri-

diane e dalle ore 3 alle ore 11 pomeridiane dal 1.° del mese di Novembre a tutto Aprile; e dal 1.° Maggio a tutto Ottobre dall' arrivo della posta sino alle ore 2 pomeridiane, e dalle ore 4 sino alle 11 pomeridiane salvo però sempre il caso di feste di ballo ed altri trattenimenti in cui l' ora della chiusura serale sarà illimitatamente prorogata.

CAPITOLO 13.°

Del Custode e del Servo.

Art. 58.° — Il Custode terrà la chiave del locale, avrà la custodia degli oggetti di consumo della Società e riscuotenà i pallari dei giuochi a tavolino per renderne conto e versarli quindi giornalmente nella Cassa Sociale.

Art. 59.° — Il Servo si troverà nel locale costantemente nelle ore in cui sarà aperto; ripulirà giornalmente le stanze, e la mobilia, accudirà ai lumi, porterà gli inviti ai Soci, riscuoterà i Giornali dalla posta, farà tutto quello occorrerà pel servizio dei Soci finchè si trovino nel locale, e dipenderà direttamente dagli ordini del Deputato d' Ispezione.

CAPITOLO 14.°

Disposizioni Transitorie

Art. 60.° — A tutto quello che potesse essere stato omesso nel presente Regolamento supplirà il Consiglio Dirigente con apposite Deliberazioni.

Art. **61.** — Qualora per qualunque siasi evenienza la Società a come trovasi ora organata venisse a sciogliersi, rimarrà sempre attiva la unione dei Soci firmati nella prima lista accademica all' unico oggetto di mantenere il Gabinetto di lettura dei giornali al che intendonsi fin d' ora nuovamente abbligati i ventisette promotori fermestanti le condizioni in allora stipulate.

Art. **62.°** — Formeranno parte integrale e sostanziale del presente Regolamento le note d' iscrizione dei Soci dei dì 9 Settembre e 1.° Novembre anno corrente.

FOJANO DELLA CHIANA
Li 7 Novembre 1863

La Commissione incaricata della Redazione

Dott. PATRIZIO BENNATI
Avv. LUIGI MARCELLI
Avv. JACOPO SONNATI
LUIGI PETRINI
Ing. LUIGI MASINI

Il Segretario
M. NAPPINI



